

Esente in modo assoluto dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra ente pubblico (art. 16 della Tabella allegata B del D.P.R. 642/1972) e una cooperativa sociale ONLUS di diritto (art. 27 bis della Tabella allegata B del D.P.R. 642/1972).

DA VERIFICARE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DELL'AFFIDATARIO



REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO
(comprensivi dei servizi accessori di consegna pasto a domicilio e ritiro/consegna biancheria a domicilio) e
DIMISSIONI PROTETTE
A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
AVENTE VALIDITÀ FINO AL 31/03/2029

CIG: ***

Parte degli interventi rientreranno nelle misure di finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation
EU – PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) –
MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1

*** INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale" - CUP C44H22000470006 CIG: *****

RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

DIMISSIONI PROTETTE

*** INVESTIMENTO 1.2 "Percorsi di autonomia per le persone con disabilità" – CUP: C44H22000500006 CIG: *****

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ

Tra le Parti:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a *** (**) il **, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, Codice fiscale 90014590229 - P. IVA 02189180223, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale dell'Ente medesimo, giusto decreto del Presidente della Comunità n. *** di data **;

e

- Sig. ** nato a ** il ** e residente a ** in via **, n. ** - Codice fiscale **, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse de **, con sede legale a ** in via ** n. **, Codice fiscale ** - Partita IVA **, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante, affidatario del servizio in oggetto.

Premesso che:

- con decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. 21, di data 05/02/2026, recante "L.P. 13/2007, art. 22, comma 3, lett. b) - Atto di indirizzo ed approvazione atti principali relativi alla procedura di accreditamento per l'istituzione di un Elenco aperto di Soggetti erogatori accreditati per l'erogazione di interventi di cui all'Aggregazione età anziana – Ambito domiciliare e di contesto -

ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO (comprensiva del servizio di pasto a domicilio e servizio di ritiro e consegna biancheria a domicilio) e DIMISSIONI PROTETTE a favore di persone residenti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino. Parte degli interventi potranno rientrare nelle misure di finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 “ - CUP C44H22000470006 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - DIMISSIONI PROTETTE e INVESTIMENTO 1.2 – codice CUP: C44H22000500006” si è dato indirizzo al Responsabile del Settore socio-assistenziale di procedere all'istituzione di un Elenco aperto per l'erogazione degli interventi socio-assistenziali indicati nella presente Convenzione, tramite “corresponsione di tariffe, anche mediante buoni di servizio, ai soggetti accreditati, secondo modalità non discriminatorie”, denominata “retta voucher” in base all'art. 22, comma 3, lett. b) della L.P. 13/2007;

- con successivo provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 114 di data 06/02/2026, recante “L.P. 13/2007, art. 22, comma 3, lett. b) – Approvazione atti relativi alla procedura di accreditamento per l'istituzione di un Elenco aperto di Soggetti erogatori accreditati per l'erogazione di interventi di cui all'Aggregazione età anziana – Ambito domiciliare e di contesto - ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO (comprensiva del servizio di pasto a domicilio e servizio di ritiro e consegna biancheria a domicilio) e DIMISSIONI PROTETTE a favore di persone residenti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino. Parte degli interventi potranno rientrare nelle misure di finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 (CUP C44H22000470006) e INVESTIMENTO 1.2 (CUP: C44H22000500006)” sono stati approvati gli atti relativi alla procedura;
- con determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. ** di data **, recante “***” veniva infine accolta la domanda di iscrizione di *** all'Elenco istituito dalla Comunità Valsugana e Tesino;

Tutto ciò premesso e considerato, che si considera parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Individuazione dei contraenti e del servizio affidato in gestione

1. La Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominata “**Comunità**”, affida a **, con sede legale a ** in via ** n. ** - Codice fiscale ** - Partita IVA **, di seguito denominato “**Soggetto erogatore**”, che accetta, l'erogazione di interventi di cui all'Aggregazione età anziana – Ambito domiciliare e di contesto - ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO (comprensiva del servizio di pasto a domicilio e servizio di ritiro e consegna biancheria a domicilio) e DIMISSIONI PROTETTE a favore di persone residenti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei successivi articoli, dei criteri di svolgimento previsti nell'Avviso prot. n. *** di data **/**/2026 – che qui si intende integralmente ripreso - ed in conformità ai criteri generali di svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati nella scheda 3.20 Aggregazione funzionale “*domiciliare e di*

contesto", area "età anziana" del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento.

2. Parte degli interventi potranno rientrare nelle misure di finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza*) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1

a) INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 *"Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale"* - CUP C44H22000470006

↳ RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

↳ DIMISSIONI PROTETTE

b) INVESTIMENTO 1.2 *"Percorsi di autonomia per le persone con disabilità"* – codice CUP: C44H22000500006

↳ SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ.

3. Sono oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b) della L.P. 13/2007 mediante l'utilizzo di buoni di servizio, i seguenti interventi previsti dal *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7 febbraio 2020 e ss.mm., da realizzarsi sul territorio della Comunità Valsugana e Tesino e/o sul territorio della Provincia di Trento, a favore di cittadini residenti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino, rientranti nell'Aggregazione funzionale "età anziana ambito domiciliare e di contesto" - classificazione a Catalogo 3.20 *"Assistenza domiciliare e di contesto"*:

a) **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD):** a pagina 56 del nuovo *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, modificata da ultimo con delibera della Giunta provinciale n. 2187 di data 23/12/2024 è riportata, nell'Aggregazione età anziana – Ambito domiciliare e di contesto – l'Assistenza domiciliare e di contesto – Pasti a domicilio, che è un servizio *"rivolto a coloro che necessitano di aiuto e sostegno, temporaneo o continuativo, per la presenza di limitazioni funzionali e/o disabilità e che non dispongono di un adeguato o sufficiente supporto assistenziale. L'obiettivo primario è quello di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, sia esso un'abitazione privata, una co-abitazione o una struttura socio-assistenziale (es. abitare accompagnato), e di affiancare i familiari e/o altre persone che si occupano dell'assistenza coinvolgendoli nel percorso assistenziale e fornendo loro supporto e sollievo. Nella prospettiva della promozione del benessere e di una migliore qualità della vita, il servizio concorre assieme ad altri servizi nel prevenire i rischi di isolamento e rimuovere le condizioni di emarginazione, nell'evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali, favorire i rientri nella propria abitazione attraverso progetti di che mirano al recupero/riattivazione delle competenze e delle autonomie. Il servizio di assistenza domiciliare può essere attivato anche per affiancare e formare l'assistente privata o i familiari allo svolgimento delle attività di cura oppure per rispondere a situazioni di necessità temporanea (es. periodo post-operatorio).*

Gli interventi di assistenza domiciliare comprendono:

- *cura e aiuto alla persona: aiuto nell'igiene e nella cura personale, attività di mobilitazione volte a favorire la deambulazione, supporto nelle attività di preparazione e consumo dei pasti;*
- *sostegno relazionale: supporto alla vita di relazione, accompagnamento per l'accesso ai servizi del territorio e per il disbrigo di commissioni personali, attività di integrazione con la comunità locale;*
- *governo della casa;*
- *supporto e formazione ai caregivers, in particolare nell'utilizzo degli ausili";*

b) Tra i servizi di assistenza domiciliare da erogare a favore dei residenti nella Comunità Valsugana e Tesino sono previsti anche il servizio di consegna pasto a domicilio e scodellamento e il servizio di ritiro/consegna biancheria a domicilio, così come descritti ai successivi artt. 6 e 9.

c) Sono inoltre oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b) della L.P. 13/2007 mediante l'utilizzo di buoni di servizio anche i seguenti interventi finanziati dalla linea di sub investimento PNRR 1.1.3 *"Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale"*:

↳ rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale attualmente previsti a favore della domiciliarità, che è un servizio che consiste in ore suppletive di assistenza domiciliare dirette ad agevolare la permanenza a domicilio delle persone anziane. L'obiettivo generale è quello di incrementare il grado di appropriatezza e personalizzazione delle prestazioni socio-assistenziali, di rafforzare il grado di inclusione sociale delle persone nella vita della comunità di appartenenza.

↳ servizio di assistenza domiciliare "Dimissioni protette", che sono delle dimissioni da un contesto sanitario e che prevedono una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il Medico curante, i Servizi Sociali territoriali e l'Azienda sanitaria. Il Soggetto erogatore garantisce un'assistenza domiciliare così come previsto nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1338 di data 30/08/2024. L'obiettivo perseguito è quello di permettere alla persona di tornare al proprio domicilio con il supporto di interventi socio-sanitari personalizzati, riducendo il rischio di riammissione istituzionale di pazienti anziani, disabili, fragili. I destinatari sono persone residenti nell'ambito territoriale di competenza della Comunità non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità che non hanno una rete formale o informale adeguata, costante e continuata e che dopo un ricovero ospedaliero o dimissione da struttura riabilitativa intendano rientrare presso il proprio domicilio.

Art. 2 - Destinatari degli interventi

1. I destinatari del Servizio di Assistenza domiciliare (SAD) previsti dal summenzionato *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento sono *"Persone anziane di età superiore ai 64 anni*

che, in assenza di adeguato o sufficiente supporto familiare, necessitano di sostegno assistenziale in via temporanea o continuativa. Il servizio può essere rivolto anche a persone in condizione di disabilità temporanea o permanente, famiglie in difficoltà che necessitano di assistenza per uno o più componenti del nucleo familiare e in generale tutte le persone in situazione di fragilità”.

2. I destinatari del servizio di assistenza domiciliare “Dimissioni protette” 3 sono: *“persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili [...] non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero, o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato”.* Il servizio è reso in forma individualizzata.
3. A titolo indicativo e non esaustivo, sono destinatari degli interventi persone anziane, soggetti in condizioni di disabilità o con problematiche di natura psichica, famiglie che presentano una condizione di multiproblematicità, anche con figli minorenni e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di fragilità sociale, ridotta o non autosufficienza o comunque di diminuite capacità funzionali.
4. Il servizio può essere erogato anche a persone che vivono in comunità, siano esse laiche o religiose, qualora dette comunità non siano in grado di provvedere autonomamente ai bisogni di assistenza delle persone ospitate.
5. I destinatari devono essere cittadini residenti nell’ambito territoriale di competenza della Comunità.
6. I servizi di assistenza domiciliare possono essere previsti anche a favore di persone residenti in Provincia di Trento, che sono temporaneamente ospiti di familiari o conoscenti residenti nell’ambito territoriale di competenza della Comunità, previo convenzionamento con l’ente di provenienza.

**Art. 3 - Interventi realizzati nell’ambito delle misure finanziate dal PNRR
(Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)**

1. Si richiama, come già evidenziato all’art.1, che parte degli interventi potranno rientrare nelle misure di finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza*)
– MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1
 - c) INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 *“Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale” - CUP C44H22000470006*
 - ↳ RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 - ↳ DIMISSIONI PROTETTE
 - d) INVESTIMENTO 1.2 *“Percorsi di autonomia per le persone con disabilità” – codice CUP: C44H22000500006*
 - ↳ SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ.

Art. 4 - Prestazioni di assistenza domiciliare

1. Il tipo e l'intensità delle prestazioni da erogare per ciascun beneficiario del servizio, sono contenute rispettivamente nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) o nel Piano individualizzato Dimissioni protette. Il Piano di Assistenza Individuale è elaborato dal Servizio socio assistenziale della Comunità, di concerto con la persona interessata, la famiglia ed eventuali ulteriori Servizi (sanitari, territoriali, specialistici) e definito in base alle necessità della persona, del nucleo familiare o del gruppo in carico.

Il Piano individualizzato dimissioni protette è elaborato in modo integrato dall'equipe di cura della struttura sanitaria, dal coordinatore di percorso del Servizio Cure domiciliari, dal Medico di medicina generale o pediatra e dal Servizio sociale della Comunità.

2. Il Soggetto erogatore s'impegna ad attuare gli interventi di cui alla presente Convenzione in aderenza al Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).
3. Le prestazioni di assistenza domiciliare consistono in:
 - a) **cura ed aiuto della persona** (es. igiene personale, bagno/doccia, aiuto per il confezionamento dei pasti, altre prestazioni assistenziali a supporto di attività riabilitative e sanitarie a tutela della salute, etc.);
 - b) **governo della casa** (es. riordino ed igiene dell'abitazione e degli effetti personali, igiene del vestiario e della biancheria, lavaggio, stiratura, piccole riparazioni, effettuazione della spesa alimentare, altre incombenze per la gestione della casa, etc.);
 - c) **attività di sostegno relazionale alla persona e di aiuto nella gestione di compiti familiari** (es. accompagnamento al fine di favorire i rapporti sociali e la vita di comunità, accompagnamento per il disbrigo di commissioni personali, aiuto nella gestione dei compiti familiari, anche a favore di minori o di soggetti con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, attività di supporto raccordate a programmi integrati con i Servizi specialistici, finalizzati alla stimolazione, al sostegno relazionale ed all'integrazione sociale, accesso ai Servizi ed alle strutture socio-sanitarie territoriali, etc.).

Art. 5 - Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare

1. La durata di ogni singolo accesso presso i beneficiari è stabilita in un'ora. In casi limitati e connotati da specifiche esigenze, sono ammessi anche servizi di durata minima pari a 30 (trenta) minuti, aumentabili secondo moduli aggiuntivi di 15 minuti. Le prestazioni con durata di 30 minuti sono realizzate nella misura massima complessiva del 20% delle ore mensili di assistenza domiciliare erogate.
2. Le prestazioni di **assistenza domiciliare** dovranno essere erogate, di norma, tutti i giorni della settimana, ivi compresi sabati, domeniche e giorni festivi, all'interno della fascia oraria compresa tra le ore **7.00** e le **22.00**.
3. Per motivi di urgenza ed indifferibilità o di particolare gravità e complessità della situazione potranno

essere concordati tra le Parti degli accessi anche al di fuori della fascia oraria testé indicata.

4. Il servizio verrà svolto nei 18 Comuni della Comunità: Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Castel Ivano, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno. Per quanto concerne l'accompagnamento della persona, potrà essere prevista l'erogazione anche al di fuori del territorio della Comunità (es. per l'effettuazione di visite mediche, l'accompagnamento per l'accesso ad altri Servizi, etc.).
5. Il luogo prioritario di svolgimento degli interventi è il territorio della Comunità Valsugana e Tesino, ma possono essere richiesti interventi anche presso i territori di altre Comunità/Comuni (es. per trasferimento temporaneo del domicilio del beneficiario dell'intervento). Per quanto concerne l'accompagnamento della persona, potrà essere prevista l'erogazione anche al di fuori del territorio della Comunità (es. per l'effettuazione di visite mediche, l'accompagnamento per l'accesso ad altri servizi, etc.).
6. Nelle situazioni caratterizzate da elevata complessità e per ragioni di sicurezza, l'intervento può essere svolto con la compresenza di due operatori.
7. Sulla base del piano individualizzato Dimissioni protette, il Soggetto erogatore garantisce un'assistenza domiciliare così come previsto nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1338 di data 30/08/2024.
8. Nei periodi di degenza ospedaliera del beneficiario del servizio, il servizio viene così regolato:
 - a) qualora si tratti di persona o di coppia con figli e/o contesto parentale ed amicale di riferimento, il servizio viene sospeso, salva diversa valutazione del Servizio sociale;
 - b) qualora si tratti di persona o di coppia priva di contesto parentale ed amicale significativo, su valutazione del Servizio sociale, l'intervento può rimanere attivo, al fine di assicurare il sostegno alla persona (es. per curare il cambio ed il lavaggio della biancheria, il disbrigo di commissioni personali, etc...).

Art. 6 - Servizio di consegna pasti a domicilio

1. Il servizio consiste nella consegna dei pasti presso il domicilio del beneficiario dell'intervento e risponde all'incapacità di procedere autonomamente al confezionamento del cibo e/o al bisogno di una corretta alimentazione per le persone che non sono in grado di provvedere autonomamente al pasto e che sono prive di una rete familiare di supporto.
2. La consegna del pasto a domicilio è un'occasione per monitorare la situazione della persona e attivare, in caso di necessità, ulteriori servizi territoriali.
3. Si configura come intervento socio-assistenziale ai sensi della LP 13/2007 per lo sviluppo di una prestazione assistenziale di supporto e di relazione con il beneficiario del servizio che vede assicurata, oltre alla mera consegna del pasto con la conseguente sicurezza di una corretta alimentazione, anche una funzione generale di controllo e prevenzione, di conoscenza diretta e di sviluppo di contatti e relazioni quotidiane di scambio e collegamento anche con altre iniziative territoriali. La consegna del

pasto si configura quindi come un'occasione di presidio, di relazione e di attivazione di ulteriori interventi che favoriscono la permanenza della persona a domicilio.

4. Il servizio prevede:
 - a) il ritiro dei pasti dalle strutture convenzionate con la Comunità, ovunque esse siano dislocate nell'ambito del territorio della Comunità, negli orari e con le modalità previsti dagli accordi tra la Comunità e le stesse;
 - b) il trasporto e la consegna a domicilio del pasto al beneficiario del servizio, ivi compreso lo scodellamento del pasto dal contenitore termico nei contenitori predisposti dal beneficiario stesso;
 - c) la riconsegna alla rispettiva struttura convenzionata dei contenitori termici utilizzati per il trasporto, per il successivo lavaggio.
5. Il Soggetto erogatore s'impegna ad espletare il servizio suddetto per ciascun giorno dell'anno, nessuno escluso, qualunque sia il numero dei beneficiari e la loro dislocazione geografica sul territorio, tenuto conto del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) elaborato da parte dell'Assistente sociale referente per il beneficiario dell'intervento e degli accordi tra la Comunità e le strutture convenzionate per la predisposizione dei pasti.
6. La consegna del pasto al beneficiario dell'intervento dovrà avvenire, tenuto conto degli orari comunicati dalle strutture che confezionano i pasti (indicativamente tra le ore 11:00 e non oltre le 13:00), salvo diversa disposizione da parte della Comunità e cause di forza maggiore.
7. È fatta salva la possibilità per la Comunità di concordare con il beneficiario dell'intervento e con il Soggetto erogatore, delle modalità di consegna del pasto diverse da quelle sopra indicate.
8. Il Soggetto erogatore raccoglierà direttamente dal beneficiario dell'intervento le richieste di modifica ai menù settimanali proposti dalle strutture convenzionate per il confezionamento dei pasti, legate ad esigenze particolari ed a motivate richieste del beneficiario dell'intervento, provvedendo ad informare in modo tempestivo la cucina della struttura convenzionata di riferimento.
9. La consegna dei pasti dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dalla Legge 74/3 del 04/03/2021 e del Regolamento EU 382/2021. Il Soggetto erogatore dovrà garantire in particolare che i veicoli utilizzati siano puliti accuratamente, nonché sottoposti a regolare manutenzione, al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione. Sempre allo stesso fine i vani carico dei veicoli non devono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti. Il servizio di trasporto deve essere effettuato con automezzi adeguati per il carico dei contenitori dei pasti ed in regola con le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e possedere quindi le autorizzazioni richieste dal Decreto Legislativo 27/2021 art. 18 co.1 lettera b), nonché dal D. Lgs. 193/2007 (Attuazione del Regolamento CE 852/2004) concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) che stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari che prevedono la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la fornitura, compresa la somministrazione e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme. Sarà cura del Soggetto erogatore procedere alle verifiche periodiche e richiedere la necessaria autorizzazione sanitaria per gli automezzi destinati al trasporto dei pasti. Gli automezzi

devono inoltre essere in regola con le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento d'esecuzione in tema di trasporto di cose in conto terzi, nonché della Legge n. 298 del 6 giugno 1974 e sue modifiche ed integrazioni.

10. Le strutture convenzionate per la predisposizione dei pasti invieranno mensilmente al Soggetto erogatore una distinta riportante l'elenco dei fruitori dell'intervento ed il numero di pasti usufruiti giornalmente nel mese di riferimento.
11. La pianificazione dei giri-pasti dovrà avvenire in accordo tra la Comunità ed il Soggetto erogatore.

Art. 7 - Messa a disposizione dei contenitori termici

1. La Comunità, tramite apposito atto di consegna, mette a disposizione del Soggetto erogatore i seguenti beni mobili, da utilizzarsi esclusivamente per il trasporto dei pasti a favore dei beneficiari del servizio pasti a domicilio segnalati dalla Comunità:
 - ↳ contenitori termici per il trasporto dei pasti Modello Thermoport 10/kw Rieber
 - ↳ vassoi termici in acciaio a 3 scomparti
 - ↳ coperchi in polipropilene Thermoport 10 kw Rieber per vassoio a tre scomparti
 - ↳ vaschette in acciaio per primi piatti (pentolini da inserire nei contenitori termici)
 - ↳ vaschette fredde da 0,6L 22 mm (per insalata)
 - ↳ coperchi in plastica per le vaschette fredde da 0,6L (per insalata)
2. Eventuali beni che dovessero essere acquistati dalla Comunità successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, ad integrazione o in sostituzione della dotazione testé citata, verranno consegnati al Soggetto erogatore e, a seguito di apposita documentazione attestante quantità e caratteristiche dei beni affidati, si considereranno rientranti a tutti gli effetti nel presente atto.

Art. 8 - Obblighi in rapporto ai contenitori termici

1. Il Soggetto erogatore si assume l'impegno di conservare e custodire i beni di cui all'art. 7 (*Messa a disposizione dei contenitori termici*) con la diligenza del buon padre di famiglia, osservando le cautele d'uso per la loro migliore conservazione, senza concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, che oneroso, in assenza di specifico consenso scritto della Comunità.
2. E' responsabilità del Soggetto erogatore verificare la regolare riconsegna di tutti i contenitori termici da parte dei beneficiari del servizio.
3. Il Soggetto erogatore s'impegna a restituire i beni di cui all'art. 7 (*Messa a disposizione dei contenitori termici*) su richiesta della Comunità e comunque alla scadenza della presente Convenzione, nello stesso stato in cui vengono consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.
4. A partire dalla data di consegna dei beni e fino alla scadenza della Convenzione, Il Soggetto erogatore si assume i rischi per la perdita o il danneggiamento parziale o totale di quanto messo a disposizione, qualunque ne sia la causa, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore.

5. Rimane a carico del Soggetto erogatore il lavoro di ordinaria manutenzione e sostituzione delle parti del contenitore termico che non compromettono la tenuta del calore (es. fermi, maniglie, ...), delle quali la Comunità fornisce, all'atto della consegna dei contenitori, apposita dotazione. Esaurita tale dotazione la Comunità provvede all'acquisto delle parti mancanti, a seguito di presentazione di nota scritta motivata da parte del Soggetto erogatore.
6. L'acquisto dei contenitori termici e delle parti di contenitore deputate a preservare intatta la tenuta del calore rimane a carico della Comunità, ad esclusione dei contenitori e delle parti di contenitore il cui danneggiamento sia ascrivibile direttamente al Soggetto erogatore, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito.
7. Poiché i contenitori vengono tuttavia manipolati anche da parte del personale delle strutture che confezionano i pasti, è onere del Soggetto erogatore informare con la massima sollecitudine e per iscritto alla Comunità, in tutti i casi in cui rilevi la perdita o il danneggiamento dei contenitori, sia nel caso questi siano imputabili al centro di cottura, sia al Soggetto erogatore stesso, sia infine al beneficiario dell'intervento.
8. La proprietà dei beni messi a disposizione rimane della Comunità, che dichiara di rinunciare ad ogni diritto di risarcimento e ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Soggetto erogatore, nel caso di perimento dei beni dovuto a cause non imputabili a quest'ultimo.
9. La Comunità si riserva di esperire tutti i controlli che ritiene necessari, al fine di verificare le modalità d'utilizzo, di conservazione, nonché la consistenza dei contenitori termici messi a disposizione del Soggetto erogatore.

Art. 9 - Servizio di ritiro e consegna della biancheria a domicilio

1. Il servizio prevede:
 - a) il ritiro della biancheria sporca dal domicilio del beneficiario del servizio (o dalla struttura presso la quale dimora temporaneamente) e la consegna della biancheria pulita;
 - b) il ritiro e la consegna della biancheria rispettivamente pulita e sporca presso la sede individuata in accordo tra la Comunità ed il soggetto terzo convenzionato con la Comunità per il trattamento della stessa.
2. Il Soggetto erogatore s'impegna ad espletare il servizio suddetto in alcune giornate della settimana, individuate in accordo con la Comunità, qualunque sia il numero dei beneficiari, così come la loro dislocazione geografica sul territorio, tenuto conto del PAI elaborato da parte dell'Assistente sociale referente e degli accordi tra la Comunità e il Soggetto terzo convenzionato per il trattamento della biancheria.
3. E' onere del Soggetto erogatore essere in regola con le autorizzazioni richieste dalle norme vigenti, per gli automezzi destinati al trasporto della biancheria.

Art. 10 - Modalità organizzative

1. La Comunità tramite il Servizio sociale gestisce direttamente la procedura di ammissione alla fruizione del servizio di assistenza domiciliare che prevede ordinariamente:
 - ↳ contatto con il Servizio sociale da parte della persona e/o del suo tutore/Amministratore di sostegno e/o della sua famiglia;
 - ↳ analisi e valutazione dei bisogni da parte dell'Assistente sociale;
 - ↳ condivisione e stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)/Piano individualizzato Dimissioni protette;
 - ↳ formalizzazione della scelta del Soggetto erogatore;
 - ↳ formalizzazione della domanda amministrativa;
 - ↳ approvazione con atto amministrativo di ammissione alla fruizione dei servizi.
2. La Comunità autorizza l'attivazione dei servizi, mediante comunicazione formale al Soggetto erogatore, allegando il Piano di Assistenza individuale/Piano individualizzato Dimissioni protette.
3. Come previsto nell'art. 2, comma 3 dell'Avviso, per i Soggetti prestatori che alla data di sottoscrizione della presente Convenzione hanno già in essere interventi di assistenza domiciliare nei confronti di cittadini residenti nell'ambito territoriale della Comunità Valsugana e Tesino, al fine di favorire la continuità assistenziale, rimangono confermati i Piani di assistenza individuale (P.A.I.) di riferimento.
4. Il Piano di assistenza individuale può prevedere l'integrazione con il comparto sanitario, territoriale o specialistico all'interno di un progetto interdisciplinare. Il Piano individualizzato Dimissioni protette presuppone sempre una presa in carico socio sanitaria.
5. Il Soggetto erogatore è tenuto a procedere all'attivazione di un nuovo servizio entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla trasmissione formale della richiesta da parte della Comunità, comprensivi del giorno di ricezione.
6. Per le Dimissioni protette l'attivazione avviene nei tempi e con le modalità previste dalle Linee guida provinciali e/o relativi atti emanati in materia.
7. Qualora il giorno effettivo di attivazione del servizio non dovesse coincidere con il giorno previamente concordato con la Comunità, il Soggetto erogatore lo deve comunicare alla Comunità il giorno stesso dell'attivazione o al massimo entro il primo giorno lavorativo successivo all'attivazione.
8. In situazioni di particolare urgenza, legate alla situazione psico-fisica e sociale del beneficiario dell'intervento, l'attivazione del servizio deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 (tre) giorni di calendario da quello in cui è stata ricevuta la richiesta formale da parte della Comunità.
9. Il Soggetto erogatore s'impegna altresì a formulare un proprio piano di lavoro specifico per ogni beneficiario dell'intervento nei confronti del quale viene attivato il servizio, tenuto conto della scheda relativa al PAI predisposto dall'Assistente sociale e a realizzare gli interventi socio-assistenziali richiesti, organizzando autonomamente le proprie risorse umane e strumentali.
10. Il Soggetto erogatore, con riferimento al Servizio di assistenza domiciliare, tenuto conto degli accordi assunti con la Comunità e dei bisogni dei beneficiari, organizza gli orari di lavoro dei propri operatori, con riferimento alle seguenti fasce orarie:

- a) fascia 1: dalle ore 7:00 alle ore 10:30
- b) fascia 2: dalle ore 10:30 alle ore 14:00
- c) fascia 3: dalle ore 14:00 alle ore 17:30
- d) fascia 4: dalle ore 17:30 alle ore 20:00
- e) fascia 5: dalle ore 20:00 alle ore 22:00

Nella fascia 1, in particolare, devono essere erogate tutte le prestazioni relative all'alzata del mattino, igiene personale, cura di sé, mobilitazione, mentre nella fascia 5 devono essere erogate tutte le prestazioni relative alla messa a letto della sera.

Nelle rimanenti fasce orarie verranno svolte le altre attività previste dal servizio di assistenza domiciliare, fatti salvi diversi accordi con la Comunità.

11. La **riattivazione di servizi** già attivi, ma sospesi, avverrà con le seguenti modalità:
 - a) dalla data riportata sul modulo di sospensione dei servizi, qualora sia indicata anche la data di riattivazione;
 - b) entro 3 (tre) giorni da quello in cui è stata ricevuta la richiesta formale da parte della Comunità, qualora la comunicazione di sospensione non prevedesse anche la data di riattivazione;
 - c) in situazioni di particolare urgenza o in particolari situazioni (es. dimissioni ospedaliere del beneficiario dell'intervento), l'attivazione del servizio deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 (tre) giorni da quello in cui è stata ricevuta la richiesta formale da parte della Comunità.
12. La **sospensione di servizi** affidati da parte della Comunità al Soggetto erogatore può avvenire:
 - a) da parte della Comunità con un preavviso di 5 (cinque) giorni, ad esclusione delle revoche o sospensioni derivanti da cause proprie del beneficiario dell'intervento e dei casi nei quali l'attivazione già prevedeva una data di fine servizio;
 - b) direttamente da parte del beneficiario dell'intervento o dei suoi familiari, senza preavviso, per cause collegate ad una situazione urgente ed indifferibile (es. ricovero ospedaliero, decesso, etc.);
 - c) il Soggetto erogatore gestisce inoltre direttamente la richiesta del beneficiario dell'intervento relativa a sospensioni temporanee fino a 7 (sette) giorni, tramite apposito modulo predisposto da parte del Soggetto erogatore stesso, avvisando appena possibile via email l'Assistente sociale e l'Ufficio amministrativo referente della Comunità, procedendo poi alla successiva riattivazione in base agli accordi assunti con il beneficiario o su comunicazione da parte dell'Assistente sociale;
 - d) qualora la sospensione superi i 7 (sette) giorni la richiesta di sospensione e riattivazione viene invece gestita dalla Comunità e sarà dunque questa a comunicarla in forma scritta al Soggetto erogatore;
 - e) la sospensione dei servizi per le giornate di chiusura della Comunità (sabato, domenica, festività infrasettimanali) e per il lunedì mattina viene comunicata direttamente da parte del beneficiario dell'intervento al Soggetto erogatore, come di seguito indicato:
 - ↳ per i servizi erogati nelle giornate di sabato, domenica e lunedì mattina: entro le ore 16.00 del venerdì antecedente;

↳ per le festività infrasettimanali: entro le ore 16.00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente.

In assenza di tale comunicazione da parte del beneficiario del servizio, per cause direttamente riferibili al medesimo, il Soggetto erogatore addebita alla Comunità il *"tentato servizio"* per assenza ingiustificata del beneficiario dell'intervento, con le modalità di cui all'art. 10 (*Modalità organizzative*).

13. La **sospensione** definitiva del servizio deve essere formalizzata dal beneficiario dell'intervento direttamente alla Comunità, la quale provvede successivamente ad avvisare il Soggetto erogatore.
14. Il Soggetto erogatore è tenuto a dare immediata comunicazione via email alla Comunità delle assenze impreviste del beneficiario dell'intervento, anche ai fini di consentire al Servizio sociale una verifica rispetto alle motivazioni trasmettendo, in giornata, idonea comunicazione riportante data del *"tentato servizio"*, cognome e nome del soggetto assente, tipologia di servizio prevista e motivazione.
15. Qualora, per qualsiasi motivo, un operatore del Soggetto erogatore dovesse essere impedito nel raggiungere il luogo di svolgimento del servizio, il Soggetto erogatore deve provvedere immediatamente a garantire il servizio con altro operatore, avvisando il beneficiario dell'intervento dell'eventuale ritardo.
16. Nei casi invece in cui il Soggetto erogatore si trovi nelle condizioni di non poter garantire i servizi previsti a favore dei beneficiari dell'intervento, per cause non imputabili agli stessi o per cause di forza maggiore (es. eventi atmosferici, problemi tecnici particolari, interruzioni o difficoltà nella viabilità,...) non sarà riconosciuto al Soggetto erogatore alcun corrispettivo per *"tentato servizio"*, pur rimanendo l'obbligo di darne immediata o, se possibile, preliminare comunicazione al beneficiario dell'intervento e comunque successivamente in modo formale alla Comunità in giornata, indicando le motivazioni del mancato servizio.
17. In caso di sciopero del personale del Soggetto erogatore, sarà onere di quest'ultimo garantire l'espletamento dei servizi previsti come essenziali dalla specifica normativa di settore, con particolare riferimento alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. I beneficiari a favore dei quali deve essere garantito il servizio anche in caso di sciopero, sono concordati previamente con la Comunità.

Art. 11 – Modalità di scelta del Soggetto erogatore

1. La scelta del Soggetto erogatore del servizio, individuato all'interno dell'Elenco aperto, viene effettuata dal beneficiario del servizio (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell'Assistente sociale titolare della presa in carico, sulla base del miglior interesse per l'interessato e delle relative esigenze (es: la continuità assistenziale del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri familiari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità oggettive del Soggetto erogatore che lo rendono particolarmente adatto rispetto al bisogno specifico della persona, le disponibilità in quel dato momento del Soggetto erogatore, etc.). Il principio della continuità assistenziale è prioritario nel caso in cui il beneficiario del servizio, al momento della formazione dell'Elenco, sia già in carico presso uno dei Soggetti erogatori iscritti.

Art. 12 - Referente tecnico-organizzativo (RTO)

1. Per le attività oggetto della presente Convenzione, il Soggetto erogatore conferma nella persona del/la dott./dott.ssa ***, conformemente a quanto indicato in sede di domanda il/la Referente tecnico-organizzativo (RTO), al quale è affidato il coordinamento generale dei servizi erogati a favore della Comunità e che rappresenterà per la medesima la principale figura di riferimento organizzativo.
2. Il Soggetto erogatore s'impegna a realizzare i PAI dei beneficiari del servizio assegnati, di cui rimane responsabile il Servizio sociale, organizzando in piena autonomia le proprie risorse umane e strumentali, mantenendo organici e sistematici contatti con il Servizio sociale, prioritariamente tramite la figura dell'RTO.
3. Al/la Referente Tecnico-organizzativo spettano le funzioni di:
 - a) mantenere rapporti costanti con le Assistenti sociali della Comunità, referenti per i casi;
 - b) assicurare un momento di incontro/confronto con l'Assistente sociale referente, prima dell'attivazione di un nuovo servizio, ai fini di un adeguato scambio d'informazioni;
 - c) curare la realizzazione dei piani di lavoro, tenendo conto dei Piani Assistenziali Individualizzati (PAI) e delle priorità indicate dalle Assistenti sociali referenti;
 - d) segnalare con tempestività alle Assistenti sociali referenti eventuali difficoltà gestionali, sia in relazione al proprio personale, sia in relazione alle attività ed ai beneficiari degli interventi;
 - e) garantire tempestività nel passaggio delle informazioni relative alle eventuali modifiche di quanto concordato con le Assistenti sociali referenti ed in relazione ad ogni e qualsivoglia altro aspetto significativo in relazione al proprio personale, alle attività ed ai beneficiari degli interventi;
 - f) garantire un monitoraggio costante dell'andamento del servizio erogato in rapporto al piano assistenziale individualizzato, comunicando con tempestività alle Assistenti sociali referenti eventuali informazioni ritenute importanti ai fini di una ridefinizione del piano assistenziale individualizzato e della continuità assistenziale;
 - g) aggiornare costantemente la documentazione relativa ai beneficiari degli interventi;
 - h) pianificare e partecipare ad incontri mensili di programmazione e verifica del Servizio con le Assistenti sociali referenti, al fine di assicurare un adeguato e costante passaggio di informazioni rispetto ai PAI attivi e sospesi. A seguito di tali incontri l'RTO invia via e-mail a ciascuna Assistente sociale referente un *report* sintetico di quanto concordato e delle informazioni più significative rispetto alle situazioni analizzate;
 - i) segnalare alla Comunità l'eventuale necessità di acquisizione, da parte dei beneficiari degli interventi, di attrezzature specifiche per l'assistenza o altre problematiche specifiche, al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per il beneficiario e per gli operatori;
 - j) partecipare ad eventuali incontri urgenti che dovessero rendersi necessari in rapporto alla situazione specifica dei beneficiari degli interventi;
 - k) partecipare – qualora richiesto - agli incontri di verifica organizzati tra la Direzione del Soggetto erogatore ed il Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità;

- l) organizzare, qualora ve ne fosse la necessità ed in situazioni particolari, incontri di programmazione e verifica tra l'Assistente sociale referente e gli operatori domiciliari coinvolti;
 - m) curare l'eventuale inserimento di tirocinanti presso i beneficiari degli interventi, dandone informazione preventiva agli Assistenti sociali referenti;
 - n) collaborare con la Comunità nell'attivare interventi per monitorare la soddisfazione e la qualità del servizio erogato.
4. Il Soggetto erogatore dovrà garantire la presenza in servizio del Referente tecnico-organizzativo (RTO) dal lunedì al venerdì, almeno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00; lo stesso o un suo sostituto temporaneo devono inoltre essere reperibili telefonicamente durante tutto l'orario di espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione.
5. L'eventuale sostituzione dell'RTO, anche temporanea, deve essere immediatamente segnalata alla Comunità con apposita comunicazione scritta.

Art. 13 - Registrazione e documentazione dei dati e delle attività

1. Il Soggetto erogatore è tenuto ad assicurare un'adeguata ed efficace registrazione dei dati e documentazione delle attività erogate, per le quali potrà utilizzare apparecchiature *hardware* ed applicativi informatici/*software* propri, garantendo tuttavia la piena, completa e totale compatibilità dei sistemi per la trasmissione e la ricezione dei dati da parte della Comunità, secondo gli *standard* e le modalità in uso da parte della Comunità medesima. Ogni e qualsivoglia costo di adeguamento per l'interconnessione tra applicativi e sistemi informatici diversi è a completo carico del Soggetto erogatore.
2. Il Soggetto erogatore deve effettuare giornalmente il salvataggio dei dati relativi alle attività oggetto della presente Convenzione.
3. Tutti i dati rilevati in rapporto alle attività di cui alla presente Convenzione restano nella piena disponibilità della Comunità.
4. Il Soggetto erogatore s'impegna, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese (con riferimento al mese precedente) ad inviare attraverso un applicativo informatico compatibile con quello in uso presso la Comunità:
 - a) tutti i dati inerenti i beneficiari degli interventi, le prestazioni erogate giornalmente a loro favore, con i totali giornalieri e mensili di ciascuna prestazione;
 - b) eventuali "*tentati servizi*";
 - c) resoconto mensile dei pasti prelevati dal Soggetto erogatore dalle strutture convenzionate e dei relativi giri-pasti;
 - d) resoconto mensile dei ritiri/consegne della biancheria a domicilio effettuati al Soggetto erogatore.
5. I dati trasmessi dal Soggetto erogatore alla Comunità dovranno contenere il riepilogo riassuntivo generale delle ore di servizio effettuate per ogni singolo beneficiario nel mese precedente, organizzato in ordine alfabetico, con la tipologia delle attività svolte ripartito per singola persona. Dovrà inoltre essere allegata la rendicontazione dell'orario svolto nel mese da ogni operatore a favore del singolo

beneficiario con il seguente tracciato: cognome e nome del beneficiario, residenza, cognome e nome dell'operatore, giorno (lunedì, martedì, ecc.), data (gg/mm/aaaa), ora entrata (hh:mm:ss), ora uscita (hh:mm:ss), totale ore di servizio (hh:mm), prestazioni effettuate (o prestazione prevalente), modalità di accesso (se con uso *badge* o altro sistema automatizzato o con statino e firma, nei casi in cui non sia stato possibile utilizzare sistemi automatizzati). Ciascun prospetto dovrà indicare il totale delle ore effettuate presso il domicilio del beneficiario dell'intervento.

6. La Comunità non garantisce la copertura delle spese, che dovranno eventualmente essere sostenute direttamente da parte del Soggetto erogatore, per:
 - a) interventi di recupero di dati per i quali il Soggetto erogatore è tenuto ad effettuare copia giornaliera/periodica o salvataggio dati; rimangono a carico del Soggetto erogatore le eventuali spese connesse agli interventi di recupero di tali dati in caso di perdita degli stessi, a prescindere dalle motivazioni per cui essa è avvenuta;
 - b) eventuali interventi di modifica, evoluzione, implementazione dei sistemi informativi informatizzati, finalizzati ad adeguare il sistema in uso da parte del Soggetto erogatore, al fine di renderlo compatibile con quello in uso da parte della Comunità.
7. In ordine alla documentazione dell'attività oggetto della presente Convenzione il Soggetto erogatore è tenuto inoltre a predisporre e presentare alla Comunità, entro e non oltre la fine del mese di **Aprile** di ogni anno, una relazione sull'attività complessiva svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti. Detta relazione dovrà essere presentata anche per l'anno di scadenza del contratto e deve riportare nello specifico:
 - a) i dati statistici sulla tipologia dei beneficiari degli interventi e sui servizi erogati, con relative osservazioni ed analisi trasversali rispetto ai *trend*;
 - b) lo stato di attuazione dei servizi affidati;
 - c) punti di forza del servizio erogato;
 - d) eventuali elementi di criticità;
 - e) possibile sviluppo quali-quantitativo;
 - f) le attività di formazione ed aggiornamento organizzate in corso d'anno a favore degli operatori impiegati nei servizi di cui alla presente Convenzione;
 - g) gli esiti di eventuali processi di valutazione rispetto alla soddisfazione dell'utenza
8. Considerata l'importanza della relazione annuale, il mancato invio di questo documento nei tempi stabiliti determinerà l'applicazione, da parte della Comunità, di una penale pari ad **€ 300,00**, eventualmente comminata con le modalità indicate all'art. 32 (*Inadempienze nell'erogazione dei servizi, controversie, penali*).
9. Il pagamento del conguaglio relativo all'ultima annualità sarà subordinato alla presentazione della relazione finale.

Art. 14 - Struttura e mezzi a disposizione

1. Alla data di attivazione del servizio e per tutto il periodo di vigenza contrattuale, è previsto l'obbligo per il Soggetto erogatore di elezione di una sede/recapito sul territorio provinciale, data la tipologia del servizio richiesto che prevede incontri periodici tra il Servizio sociale e il Soggetto erogatore del servizio.
2. Per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, il Soggetto erogatore è tenuto a mettere a disposizione le attrezzature ed i mezzi tecnici adeguati e necessari.

Art. 15 - Gestione dei rapporti convenzionali e protocolli operativi

1. I rapporti tra il Soggetto erogatore e la Comunità per l'attuazione della presente Convenzione, che non attengano al funzionamento ordinario dei servizi, saranno gestiti dalla Direzione del Soggetto erogatore e dal Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità.
2. Nell'ambito della gestione di tali rapporti e qualora sia necessario per un miglior funzionamento dei servizi, potranno essere definiti ed applicati degli Accordi e dei protocolli operativi concordati tra le Parti.

Art. 16 - Obblighi a carico del Soggetto erogatore

1. Il Soggetto erogatore esegue le prestazioni attraverso l'organizzazione di personale e mezzi sotto il proprio diretto controllo, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione, nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia.
2. Il Soggetto erogatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui alla Convenzione ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.
3. La stipulazione della Convenzione da parte del Soggetto aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di affidamento di servizi pubblici, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
4. La stipulazione della Convenzione da parte del Soggetto erogatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 17 – Personale del Soggetto erogatore

1. Il Soggetto erogatore deve assicurare personale di direzione, di coordinamento tecnico-organizzativo, amministrativo e operatori di assistenza in numero sufficiente a garantire le esigenze assistenziali e gestionali, e per un regolare e qualificato svolgimento dei servizi affidati.
2. Il Soggetto erogatore s'impegna, nell'organizzazione dei Servizi, a far sì che la rotazione ed il *turn over* del personale sul singolo beneficiario del servizio sia quanto più possibile limitata, pur tenendo conto della contestuale esigenza di evitare forme di esclusività, ciò a tutela del beneficiario dell'intervento stesso, oltre che dell'operatore coinvolto.

3. Il Soggetto erogatore deve assicurare anche eventuali integrazioni e/o sostituzioni del personale OSA/OSS dipendente della Comunità, al fine di garantire la continuità assistenziale e la regolare e qualificata erogazione dei servizi previsti, nonché il rispetto dei Piani individualizzati di assistenza predisposti a favore dei beneficiari degli interventi.
4. Il Soggetto erogatore rispetta per il proprio personale incaricato gli obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi, di ordine igienico-sanitario, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica previsti dalla normativa vigente, nonché s'impegna ad applicare condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro di riferimento per la categoria, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in rapporto alla mancata osservanza di quanto sopra.
5. Per quanto attiene alle figure professionali di assistenza e di coordinamento devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante *"Regolamento di esecuzione degli articoli 19,20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale"*, Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione. Devono inoltre essere rispettate le indicazioni previste al punto 3.20 *"Assistenza domiciliare e di contesto"* del vigente *"Catalogo dei servizi socio-assistenziali"* della Provincia autonoma di Trento in ordine alle Figure professionali e alla rispondenza agli standard di qualità previsti.
6. Il Soggetto erogatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente Convenzione.
7. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio della Convenzione il Soggetto erogatore invia alla Comunità l'elenco nominativo, sottoscritto dal legale rappresentante, del personale che verrà impiegato nei servizi oggetto della presente Convenzione, con relativa qualifica professionale ed inquadramento.
8. E' onere del Soggetto erogatore provvedere alla dotazione del vestiario di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il proprio personale dipendente.
9. E' altresì onere del Soggetto erogatore controllare che tutte le norme di ordine igienico-sanitario e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente, vengano rigorosamente rispettate dal proprio personale.
10. Posto che il servizio di consegna pasti a domicilio prevede anche un'attività di scodellamento e di monitoraggio e supporto relazionale, esso dovrà avvenire da parte di personale avente le caratteristiche di idoneità per questa tipologia di servizio.
11. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto della presente Convenzione lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità del Soggetto erogatore, sia nei confronti della Comunità che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. La Comunità è sollevata da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra il Soggetto erogatore ed il predetto personale.

12. Il Soggetto erogatore assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere a persone e/o cose, direttamente o indirettamente causati o subiti dal personale impiegato nel servizio, sollevando espressamente ed interamente la Comunità da qualsivoglia responsabilità anche indiretta.
13. Il Soggetto erogatore si obbliga a consentire alla Comunità di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante controlli a vista sulle modalità di espletamento del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.

Art. 18 – Rapporto tra operatori del Soggetto erogatore e beneficiari degli interventi

1. I servizi di cui alla presente Convenzione si fondano sulla continuità della relazione tra beneficiario dell'intervento ed operatore.
2. Tutti gli operatori dovranno essere di assoluta fiducia e provata riservatezza, in grado di parlare e comprendere correttamente la lingua italiana.
3. Nel rapporto con i beneficiari dei servizi il personale del Soggetto erogatore deve svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza e diligenza e adottare un comportamento e un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità delle persone coinvolte e idoneo all'esecuzione dei servizi, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.
4. Ogni operatore deve essere fisicamente idoneo alla specifica mansione lavorativa ed in possesso di un tesserino identificativo di riconoscimento munito di fotografia, nome dell'operatore, qualifica professionale e nome del Soggetto erogatore, esposto in maniera visibile.
5. Gli operatori sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza delle persone che usufruiscono dei servizi, a rispettare il segreto professionale e la riservatezza e quanto concordato con il Servizio sociale relativamente al PAI.
6. È fatto divieto al personale di utilizzare la relazione con l'utenza per interessi e vantaggi personali, di richiedere o accettare, a qualunque titolo, per sé o per altri regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate di cui alla presente Convenzione. In ogni caso è fatto divieto al personale di richiedere o accettare per sé o per altri, a qualunque titolo, regali o altre utilità, qualora costituiscano o comunque possano essere interpretati come compensi o corrispettivi in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate di cui alla presente Convenzione.
7. È fatto divieto al Soggetto erogatore assegnare il servizio all'operatore che abbia relazioni parentali o amicali o di natura economica con il beneficiario del servizio, salvo situazioni particolari valutate con il Servizio sociale.
8. La Comunità si riserva la facoltà di richiedere motivatamente ed anche in considerazione delle osservazioni eventualmente formulate dai familiari, l'allontanamento dallo specifico servizio e la sostituzione con altro operatore, del personale che non dimostri il rispetto dei dettami di cui al

presente articolo. Il cambio dell'operatore può essere richiesto dalla Comunità anche in caso di presenza di gravi difficoltà relazionali, non necessariamente dovute all'operatore.

Art. 19 - Formazione ed aggiornamento del personale

1. Il Soggetto erogatore s'impegna, nell'arco di durata della presente Convenzione, ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale, nonché a garantire un adeguato inserimento degli eventuali nuovi operatori.
2. Il Soggetto erogatore assicura in particolare, nei confronti dei propri dipendenti/incaricati, la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, *"Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato dal Soggetto erogatore

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge provinciale n. 2/2016 e s.m., negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale, si applicano le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n.1796 di data 14 ottobre 2016 con cui sono stati individuati i contratti collettivi di riferimento per gli appalti relativi alla fornitura di servizi e le modalità di applicazione. Le medesime condizioni, devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività.

Art. 21 – Sicurezza

1. Il Soggetto erogatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. Il Soggetto erogatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto

della presente Convenzione.

4. La valutazione che il Servizio sociale della Comunità effettua circa l'idoneità dell'ambiente e delle attrezzature utilizzate nello svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare è limitata ad una rilevazione di carenze strutturali evidenti e non rappresenta una formale valutazione tecnica. È conseguentemente onere del Soggetto erogatore, in qualità di Datore di lavoro/Preposto del proprio personale dipendente, segnalare alla Comunità l'esistenza di aspetti di rischio successivamente rilevati dagli operatori di assistenza nello svolgimento del servizio, nonché le loro implicazioni sullo svolgimento del servizio stesso.
5. Il Soggetto erogatore, per problematiche relative alla sicurezza sul luogo di lavoro e con riferimento ai propri dipendenti, può organizzare un sopralluogo a domicilio del beneficiario interessato, al quale può partecipare l'Assistente sociale referente, al fine di analizzare in maniera più compiuta le criticità ed individuare le possibili azioni correttive o preventive da proporre.

Art. 22 Valutazione interna del servizio

1. Il Soggetto erogatore assicura, nell'arco di durata della presente Convenzione, l'attuazione di un idoneo processo di valutazione interna rispetto all'attività svolta ed ai servizi erogati, nonché alla soddisfazione dell'utenza, mediante strumenti preventivamente concordati con la Comunità.
2. Gli esiti di tale processo di valutazione dovranno essere altresì riportati nella relazione annuale finale, stilata a cura del Soggetto erogatore di cui all'art. 13 (*Registrazione e documentazione dei dati e delle attività*).

Art. 23 - Attività di volontariato

1. Il Soggetto erogatore può coinvolgere dei volontari con riferimento alle attività ed ai servizi oggetto della presente Convenzione, dandone preventiva comunicazione alla Comunità.
2. Di tale attività dovrà eventualmente essere data evidenza nella relazione finale annuale di cui all'art. 13 (*Registrazione e documentazione dei dati e delle attività*).

Art. 24 - Applicazione del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008

1. Per quanto attiene i disposti di cui al D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", le Parti, in applicazione dei disposti del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008 dichiarano che, per quanto concerne i servizi di cui alla presente Convenzione, non sussistono interferenze tra i dipendenti della Comunità e gli incaricati del Soggetto erogatore, in quanto non si prevede la compresenza nell'erogazione di servizi e prestazioni nel medesimo contesto.
2. Il costo relativo ai rischi da interferenza è pertanto pari ad **€ 0,00**.

Art. 25 - Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L.P. 13/2007 è vietato il subappalto dei servizi affidati, come pure è vietata la cessione del presente contratto.

Art. 26 - Controlli e verifiche

1. La Comunità si riserva la facoltà di eseguire controlli periodici sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dal Soggetto erogatore, con particolare riguardo alla qualità dei servizi prestati ed al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni assunti.
2. La Comunità si riserva inoltre la facoltà di verificare a mezzo di propri incaricati e con propri strumenti, l'effettiva esecuzione di quanto previsto dal presente atto ed il grado di soddisfazione dell'utenza in ordine al servizio erogato.

Art. 27 – Buono di servizio e sua applicazione

1. Il valore del singolo buono di servizio è riconosciuto al Soggetto erogatore per ogni ora di intervento prestato. L'unità di misura della prestazione d'assistenza domiciliare è l'ora fronte-utente per ciascun operatore richiesto.
2. Il valore assegnato al buono di servizio è riportato nella seguente tabella, che indica anche la durata temporale del servizio riferito al singolo buono:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	VALORE BUONO DI SERVIZIO*	UNITA' DI MISURA
a) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO E DIMISSIONI PROTETTE	€ 40,55	1 ORA
b) CONSEGNA PASTO A DOMICILIO E SCODELLAMENTO	€ 7,24	1 CONSEGNA
c) RITIRO/CONSEGNA BIANCHERIA A DOMICILIO	€ 17,39	1 RITIRO/CONSEGNA

**i valori sono indicati al netto IVA*

3. Per ciascuna delle voci sopra riportate il Soggetto erogatore è tenuto all'emissione di fatture separate.
4. Il corrispettivo tiene conto di ogni e qualsivoglia onere, ivi comprese le spese di viaggio.
5. Per ogni ora di riunione richiesta/effettuata dalla Comunità con il Referente tecnico-organizzativo e/o con gli operatori di assistenza, viene corrisposto il compenso orario di cui al comma 2. a).
6. L'iscrizione all'Elenco aperto non assicura al Soggetto erogatore alcun volume prestabilito di prestazioni, in quanto la corresponsione della tariffa avviene solamente a fronte della scelta del prestatore da parte dell'utente.
7. I Soggetti erogatori con natura giuridica pubblica determinano le tariffe secondo il proprio ordinamento.

8. Nell'ambito del periodo di efficacia dell'Elenco il valore del buono di servizio può subire variazioni nei seguenti casi:

- a) nuova approvazione o aggiornamento degli atti programmatori provinciali in materia;
- b) adeguamenti contrattuali;
- c) eventi straordinari.

In questi casi il nuovo importo sarà subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del *budget* per l'attività socio-assistenziale di livello locale da parte della Provincia autonoma di Trento.

9. Il nuovo valore del buono di servizio, nei casi summenzionati, viene approvato con provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale e comunicato ai Soggetti erogatori iscritti all'Elenco aperto. Sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale della Comunità <https://www.comunitavalsuganaetesino.it> nella sezione dedicata all'Avviso. La Convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

10. Le sopra riportate tariffe potranno prevedere delle variazioni nei seguenti casi:

- a) qualora il beneficiario dell'intervento/la Comunità comunichi l'assenza con preavviso entro le ore 10:00 del giorno lavorativo precedente all'effettuazione dell'intervento programmato, non verrà riconosciuta la tariffa relativa all'intervento programmato;
- b) nel caso di mancato preavviso dell'assenza da parte del beneficiario e/o Comunità al Soggetto erogatore entro i termini riportati al comma a) la programmata erogazione, verrà riconosciuta la tariffa oraria pari al 50% del valore unitario del buono di servizio (cd. "*tentato servizio*") per ogni operatore che sarebbe dovuto intervenire;
- c) nel caso in cui il Soggetto erogatore si rechi al domicilio del beneficiario dell'intervento e questi sia assente in modo imprevisto o in caso di rifiuto/non accettazione dell'intervento da parte dello stesso, verrà comunque riconosciuto al Soggetto erogatore un importo orario a *forfait* di 30 (trenta) minuti – ossia il 50% del buono di servizio – per "*tentato servizio*", per ogni operatore intervenuto. Tale importo verrà riconosciuto solo per il servizio di assistenza a domicilio. Per i servizi di pasto a domicilio e di ritiro/consegna biancheria a domicilio la Comunità riconoscerà invece il costo previsto per il ritiro/consegna.

Il Soggetto erogatore dovrà avvisare prontamente il Servizio sociale della Comunità dell'assenza del beneficiario dell'intervento e presentare mensilmente allo stesso la rendicontazione delle ore di mancato servizio con la specifica del giorno, dell'orario e della dettagliata motivazione.

11. Possono essere previste delle ore dedicate all'attività di addestramento/*training* da parte dell'operatore domiciliare, volte a far acquisire maggiori competenze ai *caregiver* familiari e alle assistenti famigliari che non sono in grado di svolgere adeguatamente alcune funzioni di cura, con durata limitata nel tempo, sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo, fino ad un massimo di n. 10 ore per ciascun beneficiario del servizio. Il buono di servizio corrisposto per tali ore sarà lo stesso previsto per l'ora "*fronte-utente*".

12. Nel caso di richiesta di integrazione/sostituzione temporanea/definitiva del personale dipendente dalla Comunità, verranno applicati gli importi sopra riportati, con riferimento alle ore effettivamente richieste.

13. Il corrispettivo unitario include il tempo per lo spostamento e quindi non verranno riconosciuti ulteriori oneri per la percorrenza necessari agli operatori del Soggetto erogatore per raggiungere i vari luoghi di esecuzione della prestazione di assistenza domiciliare e ritorno o eventuali rimborsi chilometrici. Il Soggetto erogatore è tenuto a riconoscere tale valore direttamente al dipendente. Posto che l'importo orario è stato calcolato tenendo conto dell'importo chilometrico stabilito dalla delibera della Giunta provinciale n. 347/2022, il Soggetto erogatore dovrà corrispondere ai propri dipendenti un adeguato e corrispondente rimborso chilometrico, legato alle spese di trasferimento.
14. In caso di circostanze impreviste ed imprevedibili le Parti si impegneranno altresì ad individuare le soluzioni più idonee per risolvere le problematiche riscontrate, addivenendo anche ad un'eventuale revisione concordata delle disposizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 28 - Modalità di pagamento

1. Il sistema dei buoni di servizio in modalità tariffaria implicitamente prevede che il pagamento dei servizi resi venga effettuato direttamente dalla Comunità al Soggetto erogatore. In capo al beneficiario del servizio permane esclusivamente il diritto di scelta del Soggetto erogatore, con la mediazione dell'Assistente sociale di riferimento *"in quanto è l'ente pubblico a surrogarsi nei loro confronti nel pagamento dello stesso"* (cit. *Linee Guida* provinciali in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o *voucher* ai soggetti accreditati nella provincia di Trento).
2. Il Soggetto erogatore, entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione dei servizi, deve inviare alla Comunità la rendicontazione così come meglio definito nell'art. 13 (*Registrazione e documentazione dei dati e delle attività*) della presente Convenzione.
3. Il Soggetto erogatore dovrà emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) alla Comunità. La fattura elettronica, oltre alle usuali informazioni, dovrà contenere tassativamente:
 - a) gli estremi identificativi della Convenzione;
 - b) il numero e la data della determinazione di iscrizione nell'Elenco di riferimento e dell'impegno di spesa;
 - c) tipologia dell'attività prestata;
 - d) il conto corrente dedicato
 - e) il codice CIG assegnato e riportato in testata alla presente Convenzione
 - f) il codice univoco ufficio: **FB34E4**
4. Per gli interventi rientranti nelle misure finanziate dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza*), oltre alle informazioni sopra indicate, la fattura elettronica dovrà riportare anche le seguenti informazioni:
 - a) MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1
 - INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 *"Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale"* - CUP C44H22000470006

📌 **RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE o DIMISSIONI PROTETTE**

- INVESTIMENTO 1.2 *“Percorsi di autonomia per le persone con disabilità”* – codice CUP: C44H22000500006

📌 **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ**

- b) la scritta “Finanziato dall’Unione Europea – next generation EU”;
 - c) il CUP relativo.
5. La Comunità non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica delle informazioni sopra richiamate.
 6. Le Parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini di pagamento sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
 7. Ricevuta regolare fattura per i servizi resi, la Comunità provvederà al pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa.
 8. Prima di procedere ai pagamenti la Comunità effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva e di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023.

Art. 29 – Quote di concorso alla spesa a carico dei beneficiari dei servizi

1. La determinazione della quota di concorso alla spesa a carico dei beneficiari del servizio, laddove prevista, è stabilita in conformità alla normativa provinciale in vigore.
2. Spettano alla Comunità la determinazione e la riscossione delle quote di concorso alla spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nulla è dovuto al Soggetto erogatore da parte dei beneficiari degli interventi.

Art. 30 – Compiti del Soggetto erogatore

1. Il Soggetto erogatore con la sottoscrizione della presente Convenzione dichiara:
 - di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati nella presente Convenzione;
 - di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'Elenco aperto di riferimento;
 - di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento provinciale, i *“criteri generali minimi di svolgimento dei servizi”* indicati all'art. 9 del Regolamento di esecuzione;
 - di erogare le prestazioni alle condizioni previste nella presente Convenzione e nell'Avviso;
 - di impegnarsi a rispettare quanto previsto nel *Catalogo* con riferimento all'individuazione delle figure professionali;
 - di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, comma 2, lett. c) della L.P. 13/2007;

- di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
 - di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio al fine di facilitare le relative verifiche;
 - di impegnarsi ad aderire al processo di Valutazione dei Servizi Sociali introdotto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1817 di data 6 ottobre 2023, con particolare riferimento alla modalità di affidamento dei servizi in oggetto tramite buoni di servizio.
2. Il Soggetto erogatore ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che verranno richieste dalla Comunità e necessarie ad assolvere agli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione del servizio finanziato nell'ambito e secondo le norme dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Art. 31 - Responsabilità e copertura assicurativa

1. E' fatto obbligo al Soggetto erogatore garantire a suo esclusivo onere, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione, per l'intera durata della Convenzione, la copertura di eventuali danni a persone, animali o cose, che si dovessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione.
2. Le condizioni dovranno essere altresì quelle di seguito riportate:
 - a) l'assicurazione deve rispondere delle somme che il Soggetto erogatore è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali, sia per danni a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore di servizi affidati dalla Comunità (compresi danni alle cose in consegna e custodia ed alle cose trovantesi nell'ambito dell'attività di lavoro, sia di proprietà di terzi, sia della Comunità), anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari, agli utenti, che dovranno essere considerati terzi tra loro. La polizza dovrà elencare tutte le attività oggetto dell'appalto indicate dal presente atto e comprendere l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie;
 - b) il massimale unico di assicurazione non dovrà essere inferiore all'importo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00) per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali;
 - c) il Soggetto erogatore dovrà altresì stipulare polizza R.C.O., con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00), per danni, infortuni o altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio al personale dipendente;
 - d) l'assicurazione deve prevedere il riconoscimento della qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività del Soggetto erogatore, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

3. Il Soggetto erogatore consegnerà alla Comunità copia della polizza di cui al presente articolo all'atto della firma della presente Convenzione.

Art. 32 – Inadempienze nell'erogazione dei servizi, controversie, penali

1. Ove si verificano inadempienze da parte del Soggetto erogatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Comunità delle penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle disposizioni contenute nella presente Convenzione.
2. Le penalità saranno precedute da contestazione dell'inadempienza, che verrà inviata entro 5 giorni da quando la Comunità sarà venuta a conoscenza del fatto da contestare, ed alla quale il Soggetto erogatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.
3. Trascorsi i 10 (dieci) giorni dalla comunicazione degli addebiti senza notifica di controdeduzioni da parte del Soggetto erogatore, la Comunità si riserva di applicare direttamente la penale stabilita.
4. Si procederà al recupero della penalità mediante apposito versamento da attuarsi da parte del Soggetto erogatore o, in caso di mancato versamento, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento.
5. L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze. Sono pertanto definiti tre livelli di gravità delle inadempienze, sulla base dell'entità economica dell'inadempienza.
6. L'entità delle penali è stabilita come di seguito indicato:
 - a) per ogni contestazione di non regolare effettuazione del servizio: penale a partire da Euro 50,00 (cinquanta/00) e rapportata alla gravità del fatto, fino ad un massimo del 10% dell'importo della presente Convenzione;
 - b) per ogni contestazione di non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni: penale a partire da Euro 100,00 (cento/00) e rapportata alla gravità del fatto, fino ad un massimo del 10% dell'importo della presente Convenzione;
 - c) mancato invio della relazione annuale di cui all'art. 13 (*Registrazione e documentazione dei dati e delle attività*): penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00).
7. Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del presente articolo è competente il Foro di Trento.

Art. 33 - Cause di risoluzione – Recesso

1. E' facoltà della Comunità recedere unilateralmente dalla Convenzione tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), ex art. 1671 c.c., in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al Soggetto erogatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate.

2. La Comunità ha diritto di recedere in qualunque tempo dalla Convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa formale comunicazione al Soggetto erogatore con il preavviso di cui all'art. 34 (*Durata*) e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.
3. La presente Convenzione potrà essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:
 - a) rilevante inadempimento del Soggetto erogatore, tale da compromettere i risultati del servizio;
 - b) frequenti inadempimenti di minore entità, oggetto di contestazioni e reclami da parte della Comunità;
 - c) ritardato pagamento del corrispettivo da parte della Comunità per oltre sei mesi rispetto al termine fissato.
4. Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle Parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra Parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.
5. La Comunità può inoltre recedere dal presente atto nel caso in cui il Soggetto erogatore dovesse perdere il possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a suo carico previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.
6. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi oggetto del presente atto.
7. Il Soggetto erogatore non può sospendere o ritardare i servizi di cui alla presente Convenzione con propria decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Comunità.
8. La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale del Soggetto erogatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione della Convenzione. In tale ipotesi restano a carico del Soggetto erogatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 34 - Durata

1. La presente Convenzione ha la validità dalla data di sottoscrizione e fino al **31/03/2029**, data di termine dell'efficacia dell'Elenco previsto all'art. 6, commi 1 e 2, dell'Avviso.
2. E' possibile il recesso dalla stessa con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta o con le modalità di cui all'art. 33 (*Cause di risoluzione – Recesso*).
3. La Convenzione può altresì essere revocata dalla Comunità prima dei termini stabiliti all'art. 6, comma 1 dell'Avviso, anche in relazione agli esiti del percorso di revisione del *Welfare anziani e domiciliarità* attivato dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione n. 1838 di data 15/11/2024, mantenendo nel contempo un raffronto costante con i Soggetti prestatori iscritti. In tal caso la Comunità non riconosce alcun indennizzo ai soggetti iscritti e verrà disciplinata con apposito accordo di collaborazione l'eventuale prosecuzione degli interventi in corso in favore dei beneficiari, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.

Art. 35 - Spese contrattuali

1. La presente Convenzione è in forma di scrittura privata.
2. La presente Convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto erogatore accreditato.

Art. 36 - Disposizioni di carattere fiscale

3. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono soggette al pagamento dell'IVA e pertanto si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131.
4. E' inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra ente pubblico (art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972) e una cooperativa sociale ONLUS di diritto (art. 27-bis della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972) *[da indicare tenuto conto delle caratteristiche del Soggetto erogatore]*.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 del Codice Civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
6. A tal fine il Soggetto erogatore è tenuto a fornire alla Comunità gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tale comunicazione deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Soggetto erogatore deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato, riportato in testata alla presente Convenzione.
8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente la presente Convenzione rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 37 - Obbligo di riservatezza ed Accordo di contitolarità nel trattamento dati personali

1. Il Soggetto erogatore è tenuto in solido, con i propri dipendenti, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, in relazione ad atti, documenti, fatti

e notizie, riguardanti gli utenti e la Comunità. Lo stesso s'impegna a trattare i dati dei beneficiari degli interventi secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed è nominato dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

2. Il Soggetto erogatore e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione.
3. Il Soggetto erogatore e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come Contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato Accordo di contitolarità.

Art. 38 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente Convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti in essa citati, che qui si intendono tutti richiamati.
2. Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del *Regolamento di esecuzione*, del *Catalogo*, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente Convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta.
3. In tali casi, la Comunità informa il Soggetto erogatore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.
4. Il Soggetto erogatore ha facoltà, entro 90 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

Art. 39 - Vicende soggettive del soggetto erogatore

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto erogatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti di cui agli artt. 3 e 4 dell'Avviso e non dichiari di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Nei 90 giorni successivi la Comunità può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 90 giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si dà per accolto e la

Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

4. Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, il Soggetto erogatore iscritto nell'Elenco e in presenza di uno o più dei servizi attivi ai sensi della presente Convenzione, apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività, ad esempio perché cancellato dall'Elenco o nel caso in cui non possa esservi inserito (ad es. nella procedura di formazione di un nuovo Elenco sostitutivo del precedente), sia per la tutela dei lavoratori sia per garantire, ove possibile e necessario, la continuità assistenziale, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della L.P. 2/2016, applicata per analogia e in quanto compatibile.
5. In particolare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'interruzione dell'attività, della cancellazione o del mancato inserimento nell'Elenco, la Comunità convoca i Soggetti iscritti al medesimo Elenco e le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per effettuare un esame congiunto dei possibili effetti occupazionali e valutare la possibilità di avviare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale fino ad allora impiegato nel soggetto che interrompe l'attività, che viene cancellato o che non viene inserito nell'Elenco e attualmente disoccupato o a rischio di disoccupazione.
6. L'esito del confronto viene registrato in un verbale.

Art. 40 - Anticorruzione

1. Nello svolgimento delle attività oggetto di Convenzione, il Soggetto erogatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel *Codice di comportamento* della Comunità, consultabile al seguente [LINK](#) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, consultabile al seguente [LINK](#).
2. Il Soggetto erogatore, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto erogatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. Il Soggetto erogatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*" approvato con decreto del Presidente della Comunità n. 81 di data 27/12/2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti*" stesso.
4. Il Soggetto erogatore dichiara che la Comunità gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*" sopra richiamato, copia del *Codice* stesso e dichiara di averne preso

completa e piena conoscenza. Il Soggetto erogatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. La Comunità, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal *"Codice di comportamento dei dipendenti"* ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. La Comunità, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. Il Soggetto erogatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 41 - Normativa antimafia

1. Il Soggetto erogatore è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa di cui alla normativa vigente.
2. Si dà atto che è stata acquisita, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale unica Antimafia, l'informazione antimafia di data ***, assunta a protocollo della Comunità n. **** di data ***.

Art. 42 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto erogatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Il Soggetto erogatore inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Comunità Valsugana e Tesino ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

Art. 43 - Vincoli

1. Le Parti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 44 - Domicilio

1. Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 45 - Disposizioni finali

1. Il Soggetto erogatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento dei servizi di cui alla presente Convenzione, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio medesimo, nonché tutte le clausole specifiche previste nella presente Convenzione, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
3. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto della presente Convenzione e sottoscrivendola esprimono pienamente il loro consenso.
4. Il presente atto viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale. Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Per *** [il Soggetto erogatore]

Il rappresentante legale

(firmato digitalmente)

Per la Comunità Valsugana e Tesino

Il Responsabile del Settore socio-assistenziale

Dott.ssa Maria Angela Zadra

(firmato digitalmente)